



Ministero del Turismo

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unità previsionali di base di bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 5 della suddetta legge n. 94 del 1997, in particolare l’articolo 3, comma 3 che stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative, tra le altre, allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26 gennaio 2022, registrato dall’Ufficio Centrale di Contabilità il 1° febbraio 2022 al n. 51, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità agli art. 4, comma 1, lettera e), e art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’art. 6 che istituisce il Ministero del Turismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, convertito con modificazione della legge 22 aprile 2021 n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n.102 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” registrato dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 09 luglio 2021;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 il 16 agosto 2021, con il quale il Dott. Francesco Paolo Schiavo è stato nominato Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del turismo;

VISTO l'art. 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 702 che prevede lo stanziamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessano il movimento turistico;

VISTO l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44 che ha ampliato le finalità dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inserenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale e internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute;

VISTO l'articolo 12 della Legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi "*una tantum*" a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale e/o giovanile;

VISTO il Decreto del 26 giugno 2019 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2019, recante "*Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174*";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e le attività culturali e che tali funzioni sono state successivamente trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo al Ministero del turismo, istituito con il citato decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22;

PRESO ATTO che, per l'anno 2021, le istanze di contributo pervenute ai sensi della legge 702/55 per iniziative e/o manifestazioni che interessano il movimento turistico sono state 7 e che le istanze pervenute ai sensi della legge 174/58 sono state 6;

VISTO il decreto n. 349 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica, con la quale è costituita la Commissione tecnica per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate per l'anno 2021, ai sensi delle citate leggi, così come previsto dell'art. 4 del citato DM 26 giugno 2019;

VISTO il verbale della riunione della Commissione di valutazione del 25 marzo 2022, da cui si evince che le istanze ammesse al contributo ai sensi della L.702/55 sono 6 e quelle ammesse al contributo ai sensi della L.174/58 sono 5 e che, sulla base dei criteri di valutazione definiti nell'art. 4 del citato DM 26 giugno 2019, per ogni istanza è stata predisposta una scheda di valutazione con relativo punteggio assegnato;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica

VISTO l'art. 5 del citato DM 26 giugno 2019 e, in particolare, il comma 1, che prevede che l'entità del contributo da assegnare è calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna istanza, e il comma 2, che prevede che, per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge 702/55 e 44/82, l'entità del contributo assegnato non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore e che, per le istanze presentate ai sensi della legge 174/58, l'entità del contributo non può essere superiore a € 25.000,00 e non può comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente;

VISTI in particolare gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013;

VISTO che nello stato di previsione di spesa del bilancio del Ministero del turismo, anno finanziario 2022 è iscritto il capitolo 5060 *“Somme da destinare alla promozione delle politiche del turismo”* di pertinenza del Centro di responsabilità amministrativa 5 *“Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica”* con PG 1 *“Contributi a Enti e altri organismi per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico”* che prevede uno stanziamento complessivo di € 232.406,00 da destinare per le finalità di cui alla legge 702/55 e PG 2 *“Contributi a enti e altri organismi operanti nel settore turistico”* che prevede uno stanziamento complessivo di € 77.468,00 da destinare per le finalità di cui alla legge 174/58;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli esiti dei lavori della Commissione tecnica, costituita per l'esame e la valutazione delle istanze presentate per l'anno 2021, da ammettere ai contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 e alla legge 4 marzo 1958, n.174.

Art. 2

Tenuto conto delle risultanze dei lavori della Commissione relative alle istanze ammesse a contributo ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni che interessano il movimento turistico e che l'entità del contributo assegnato non può essere superiore al 50% della quota partecipativa dichiarata dall'ente; tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 5, co. 5 del DM 26 giugno 2019, la misura dei contributi assegnati per l'anno 2021 è così determinata.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica

Ente	Attività	Punteggio	Coeff.	Contributo calcolato	Quota partecipativa dichiarata dall'ente	Contributo massimo assegnabile	Contributo assegnato
Consorzio Frasassi	Iniziative e/o manifestazioni turistiche	64	795,91	€ 50.938,30	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Comune di Sassuolo	Iniziative e/o manifestazioni turistiche	62	795,91	€ 49.346,48	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Comune di Montechiaro d'Asti	Iniziative e/o manifestazioni turistiche	61	795,91	€ 48.550,57	€ 13.150,00	€ 6.575,00	€ 6.575,00
Comune di Sassello	Iniziative e/o manifestazioni turistiche	58	795,91	€ 46.162,84	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Comune di Monteprandone	Iniziative e/o manifestazioni turistiche	25	795,91	€ 19.897,77	€ 14.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Comune di Formigine	Iniziative e/o manifestazioni turistiche	22	795,91	€ 17.510,04	€ 16.500,00	€ 8.250,00	€ 8.250,00
TOTALE		292		€ 232.406,00			€ 45.825,00
Stanziamiento: € 232.406,00							

Art. 3

Tenuto conto delle risultanze dei lavori della Commissione relative alle istanze ammesse a contributo ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174 per lo svolgimento di attività dirette alla promozione del turismo sociale e/o giovanile, nonché per incrementare il movimento dei forestieri e che l'entità del contributo non può essere superiore a € 25.000 e non può comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale dell'ente; tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 5, co. 5 del DM 26 giugno 2019, la misura dei contributi assegnati per l'anno 2021 è così determinata.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica

Ente	Attività	Punteggio	Coeff.	Contributo calcolato	deficit	Contributo massimo assegnabile	Contributo assegnato
Centro Turistico Giovanile	Programma attività turistiche	78	253,16	€ 19.746,75		€ 25.000,00	€ 19.746,75
Associazione "Strada del barolo e grandi vini di LINGA"	Programma attività turistiche	77	253,16	€ 19.493,58	€ 14.500,00	€ 25.000,00	€ 14.500,00
Associazione Libero Teatro	Programma attività turistiche	51	253,16	€ 12.911,33	€ 18.000,00	€ 25.000,00	€ 12.911,33
Associazione di promozione Sociale "U JUSE"	Programma attività turistiche	50	253,16	€ 12.658,17		€ 25.000,00	€ 12.658,17
Associazione Turistica Pro Loco di San Martino in Rio	Programma attività turistiche	50	253,16	€ 12.658,17		€ 25.000,00	€ 12.658,17
TOTALE		306		€ 77.468,00			€ 72.474,42
Stanziamiento: € 77.468,00							

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paolo Schiavo